



# CITTÀ DI CHIERI

## MISURE OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 9 QUINQUIES DEL D.L. N.52/2021

### SOMMARIO

PREMESSA.....	1
1. DIVIETO DI ACCESSO SENZA GREEN PASS:.....	2
2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1):.....	2
3. LAVORATORI DIPENDENTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE.....	3
4. INCARICATI DELLE VERIFICHE:.....	3
5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA:.....	3
6. CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DI VALIDO GREEN PASS:.....	4
7. CONSEGUENZE PER I LAVORATORI CHE VIOLANO IL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1):.....	5
8. PUBBLICITA' - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI:.....	5
9. ALLEGATI.....	6

## PREMESSA

Visto l'art. 9 *quinquies* del Decreto Legge n. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021), introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021; ad integrazione di quanto già previsto dal vigente Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato dall'Ente, che resta valido ed efficace e del quale le presenti misure costituiscono parte integrante.

Le seguenti modalità operative (che potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di una eventuale evoluzione della normativa di riferimento) verranno adottate nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione oltre ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i locali dell'Ente.

Saranno sottoposti agli obblighi di seguito indicati anche le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali che per l'assolvimento del proprio incarico/funzione dovessero accedere ai locali dell'Ente.

In particolare, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici sarà quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. Viceversa visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Tutti i soggetti sopra menzionati (per brevità di seguito denominati i "Destinatari") – in forza dell'obbligo sancito dai commi 1 e 2 del richiamato art. 9 *quinquies* – dovranno possedere e esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021 (di seguito, per brevità, Green Pass). Non essendo consentite deroghe a tale obbligo, il possesso del green pass non potrà essere comprovato a mezzo di autocertificazione.

### 1. DIVIETO DI ACCESSO SENZA GREEN PASS:

Ai Destinatari non sarà consentito di accedere alle aree di pertinenza dei locali comunali senza il possesso del Green Pass, con la sola eccezione dei soggetti in possesso di valida certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

Parimenti, non è consentito ad alcun dipendente/collaboratore/stagista del Comune di recarsi presso soggetti terzi per lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'interesse del Comune senza il possesso del Green Pass, con la sola eccezione dei soggetti in possesso di valida certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

### 2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1):

Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al punto 1) che precede, il Datore di lavoro, provvede – personalmente o a mezzo di soggetto all'uopo delegato – alla verifica del possesso del Green Pass da parte di tutti i propri dipendenti e/o dei Destinatari meglio indicati al punto 1) al momento del primo accesso giornaliero nei locali dell'Ente e quindi, per i dipendenti, prima dell'accesso alla bollatrice per la registrazione dell'inizio dell'attività.

Al fine di consentire l'ordinata organizzazione dell'attività di verifica del green pass al momento dell'accesso, tutti i dipendenti che svolgono abitualmente la propria attività lavorativa all'interno dei locali

comunali dovranno accedervi esclusivamente, salvo specifiche autorizzazioni, mediante gli ingressi (già normalmente utilizzati per l'accesso nei locali dell'Ente) siti in Chieri e sotto specificati:

LAVORATORI CHE OPERANO IN	ACCESSO
Palazzo comunale e biblioteca civica*	Ingresso principale del palazzo comunale dal cortile interno
Magazzino comunale	Magazzino comunale in area Tabasso
Asilo nido "Il Cucciolo"	Asilo nido "Il cucciolo" Via Turati
Comando di Polizia Municipale	Sede della Polizia Municipale

\*Al dipendenti della biblioteca comunale sarà comunicato successivamente dal datore di lavoro l'eventuale diverso accesso da utilizzare

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il controllo all'ingresso non sia possibile, si provvederà alla verifica sul posto di lavoro e/o nel locale in cui i "Destinatari" vengono fatti accedere per svolgere la propria attività. Potranno, in ogni caso, essere svolti controlli a campione (in misura percentuale non inferiore al 20% del personale in servizio), assicurando che tale controllo sia effettuato nel tempo in maniere omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Tali controlli a campione potranno, a discrezione del Datore di lavoro, essere effettuati anche sul personale già controllato all'ingresso anche con cadenza non giornaliera.

### 3. LAVORATORI DIPENDENTI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE

I lavoratori dipendenti eventualmente esentati dalla campagna vaccinale saranno verificati mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

### 4. INCARICATI DELLE VERIFICHE:

Nei confronti di tutti i Destinatari le verifiche di cui al punto 2) verranno eseguite dai dirigenti in qualità di datori di lavoro e dai soggetti formalmente incaricati e all'uopo formati (anche vicendevolmente tra loro).

### 5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA:

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, L'Ente svolgerà, prioritariamente, il relativo controllo all'accesso dei locali comunali. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica verranno effettuati dei controlli a campione relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Al fine di sopperire al malfunzionamento di uno dei due sistemi o per prevenire il verificarsi di assembramenti al punto di accesso ai locali comunali l'Ente potrà optare, a seconda delle esigenze, per l'uno o per l'altro controllo indistintamente.

In attesa che vengano emanate, attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le specifiche sulle varie funzionalità di verifica automatizzata, l'Ente procederà ad accertare il possesso di valido Green Pass esclusivamente tramite lettura ottica del codice a barre dimensionale (QRCode) apposto

sul Green Pass (che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione).

A tal fine si è provveduto a scaricare su un apposito *device* l'applicazione "VerificaC19" e ad istruire i soggetti incaricati al controllo circa le modalità dello stesso.

È fatto divieto, a qualunque incaricato del controllo di richiedere ai soggetti controllati di consegnare copia cartacea del Green Pass e/o della certificazione medica di esenzione ovvero di rilasciare, in qualsiasi forma, orale o scritta, un'autodichiarazione relativa al possesso del Green Pass e/o della certificazione medica di esenzione.

In tutti i casi in cui non sia certo dell'identità personale del soggetto che esibisce il Green Pass e/o la certificazione medica di esenzione, l'incaricato al controllo potrà richiedere al soggetto sottoposto al controllo l'esibizione di un documento di identità.

Al solo fine di consentire gli adempimenti conseguenti, gli incaricati del controllo comunicheranno con immediatezza all'ufficio competente i nominativi dei lavoratori dipendenti e/o dei collaboratori autonomi risultati non in possesso di valida certificazione e ai quali, quindi, non viene consentito l'accesso. I dati così raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della massima sicurezza e riservatezza; potranno essere trasmessi ai soggetti terzi incaricati dei collegati adempimenti (ad es. Società addetta all'elaborazione delle buste paga, Autorità pubbliche competenti) e saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità di natura contabile (ad es. mancata erogazione della retribuzione per tutto il tempo in cui l'assenza risulta ingiustificata per mancato possesso del green pass) o imposte dalla legge (ad es. instaurazione di un procedimento disciplinare o trasmissione dei dati raccolti all'organo prefettizio per l'irrogazione di una possibile sanzione) e, comunque, per il tempo strettamente necessario a consentire all'Amministrazione di poter dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di legge in caso di contenzioso. La conservazione potrà, altresì, eccedere tali termini qualora dovessero intervenire nuovi provvedimenti da parte dell'Autorità che lo rendessero necessario.

Al di fuori dei suddetti casi, è fatto divieto a qualunque incaricato del controllo di richiedere ai soggetti controllati qualsiasi informazione inerente dati personali e/o le ragioni del rilascio (o del mancato rilascio) del Green Pass e/o la sua scadenza ed è fatto divieto di registrare qualsiasi altro dato del soggetto controllato nonché qualsiasi dato relativo e/o contenuto nel Green Pass (quali, nominativo, data di nascita del controllato, data di scadenza del Green Pass, motivazione del rilascio della certificazione, ecc...), in qualsiasi modo acquisito e, dunque, anche se spontaneamente dichiarato dal controllato.

E', infine, fatto divieto di riprodurre, in qualsiasi modo, l'immagine che appare sul lettore ottico al momento in cui si inquadra il QRCode.

## 6. CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DI VALIDO GREEN PASS:

Il lavoratore (non esentato dalla campagna vaccinale in forza di valida certificazione medica) che dichiara, prima dell'accesso al posto di lavoro, di non essere in possesso di Green Pass e il lavoratore che ne venga trovato sprovvisto al momento dell'accesso, non potrà essere lasciato entrare, ad alcun fine, e verrà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del

rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti a tali motivazioni, non sarà dovuta la retribuzione, ad alcun fine (anche previdenziale), e alcun altro compenso e/o emolumento; tali giornate non sono utili neanche ai fini dell'anzianità di servizio.

A tali lavoratori si provvederà, successivamente all'allontanamento, ad inviare apposita comunicazione – non costituente contestazione disciplinare – di qualificazione dell'assenza come ingiustificata ai fini di cui sopra.

## 7. CONSEGUENZE PER I LAVORATORI CHE VIOLANO IL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1):

Nel caso in cui – per qualsiasi motivo – un lavoratore (non esentato dalla campagna vaccinale in forza di valida certificazione medica), successivamente all'ingresso, venga trovato all'interno dei locali comunali privo di Green Pass, tale lavoratore dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede, sarà considerato assente ingiustificato (anche in tal caso senza diritto alla retribuzione e ad alcun altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente delle retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata) e sarà passibile di sanzione disciplinare secondo le previsioni di legge e dei vigenti CCNL. Il nominativo di tale lavoratore verrà, altresì, comunicato al datore di lavoro per la segnalazione al Prefetto ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 9 *quinquies* del D.L. 52/52021.

In tali casi, non sarà consentita la permanenza nei locali comunali ad alcun fine.

Alle medesime conseguenze sarà assoggettato il lavoratore che, all'ingresso o all'interno dei locali dell'Ente, rifiuti di esibire il Green Pass.

Restano salve le ulteriori iniziative, anche di carattere penale, in caso di alterazione o falsificazione delle certificazioni in parola (Green Pass o certificazione medica di esenzione) o di utilizzo della certificazione altrui.

## 8. PUBBLICITA' - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI:

Al presente Protocollo, unitamente ai richiamati allegati che ne costituiscono parte integrante, verrà data massima pubblicità affinché tutti i Destinatari possano conoscere tempestivamente e nel dettaglio le regole di accesso ai locali comunali a far data dal 15 ottobre 2021.

Tale procedura formerà parte integrante del vigente Protocollo condiviso delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid-19 negli Ambienti di Lavoro.

Il presente regolamento è valido a far data dal 15.10.2021; il Comune potrà apportarVi modifiche e/o integrazioni in conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative o di nuovi provvedimenti delle Autorità. In tal caso il Datore di Lavoro si impegna sin d'ora a darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

## 9. ALLEGATI

- Informativa privacy;
- Modello incaricato al controllo
- Informazione ai fornitori;
- Manuale d'uso dei verificatori "VerificaC19"